

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0003/2005

24.1.2005

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Proinsias De Rossa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	6
PROCEDURA	9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (12062/3/2004 – C6-0189/2004),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 0468)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0314)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0003/2005),
1. approva la posizione comune;
 2. invita la Commissione ad avviare l'opportuna azione giuridica al fine di ottenere, entro il più breve termine possibile, chiarezza sui problemi menzionati nella sua dichiarazione relativa all'allegato II bis, figurante nella posizione comune del Consiglio⁴, e ad informare il Parlamento europeo in merito ai risultati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ *Testi approvati*, 11.3.2004, P5_TA(2004)0175.

² Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

³ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

⁴ 13940/2004 ADD 1.

MOTIVAZIONE

Osservazioni generali

Il regolamento 1408/71 viene modificato ogni anno per tener conto dell'evoluzione dei regimi nazionali di sicurezza sociale, per integrare le modifiche della normativa nazionale e tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il relatore propone di sostenere la posizione comune del Consiglio per il fatto che tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura per quanto riguarda le modifiche annuali del regolamento per il 2003 sono stati idoneamente integrati.

Inoltre, la posizione comune del Consiglio, adottata all'unanimità, mantiene gli aspetti essenziali della proposta della Commissione e la Commissione condivide la posizione comune.

Dal 1971 il regolamento 1408/71 ha definito la base sulla quale devono essere fornite le prestazioni ai cittadini che si spostano all'interno della Comunità. La revisione e il consolidamento di cui si tratta in questa sede contengono varie nuove disposizioni volte a migliorare i diritti in materia di sicurezza sociale. Il regolamento continua a determinare se il cittadino ha tuttora diritto a prestazioni specifiche previste dal suo Stato membro di origine e quindi esportabili o se una prestazione equivalente sia disponibile nel nuovo Stato membro di residenza dell'interessato. Il regolamento svolge un importante ruolo nel realizzare una delle quattro libertà fondamentali della struttura legislativa dell'UE: la libera circolazione dei cittadini europei. In effetti, la possibilità di vivere, lavorare e spostarsi liberamente nell'UE – con il minor numero di ostacoli finanziari o amministrativi – è un vantaggio tangibile che l'appartenenza all'UE assicura ai propri cittadini.

La revisione dell'attuale regolamento, che risale ad oltre 30 anni fa, dipende sostanzialmente dall'adozione della presente relazione che costituisce un esercizio di "pulitura" volta a chiarire la posizione degli Stati membri per quanto riguarda prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo.

Osservazioni specifiche sulla posizione comune

Un particolare punto da citare è il fatto che il Consiglio non ha accolto ogni proposta della Commissione destinata a rivedere l'elenco delle voci dell'allegato II bis. Il Consiglio non accoglie l'inclusione di queste particolari prestazioni: assegno per la cura dei figli (Finlandia); assegno per disabili e assegno per la cura dei figli disabili (Svezia); assegno di sussistenza per disabili, assegno di assistenza, assegno di accompagnamento (Regno Unito).

In una dichiarazione allegata alla posizione comune, la Commissione precisa che continua a ritenere tale revisione necessaria al fine per soddisfare i criteri della giurisprudenza della Corte nonché i criteri convenuti nella posizione comune del Consiglio.

Tutti i venticinque Stati membri hanno contribuito ai compromessi necessari al fine di migliorare l'esportabilità delle prestazioni destinate ai cittadini. Questi compromessi includono l'elenco, negli allegati, delle prestazioni nazionali che gli Stati membri hanno ritenuto non esportabili. L'elenco di tali prestazioni all'allegato IIbis contiene le 5 prestazioni di cui sopra che la Commissione ritiene debbano essere soppresse per soddisfare i criteri della giurisprudenza della Corte di giustizia. La Commissione si è inoltre riservata il diritto di avviare ulteriori azioni giuridiche al riguardo.

Sia la Commissione che il Consiglio sono comunque concordi sul testo complessivo e vi è inoltre accordo sul fatto che la posizione comune, nella forma proposta, faciliti il progresso più rapido nel chiarire la posizione per quanto riguarda le 5 prestazioni specifiche senza interferire con i significativi progressi che continuano ad essere effettuati per ottenere un elevato livello di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda tutte le altre prestazioni.

Il relatore ritiene che la chiarificazione necessaria per quanto riguarda queste 5 prestazioni possa essere affrontata al meglio da parte della Corte. Egli è inoltre del parere che il Parlamento non dovrebbe ritardare l'approvazione della presente relazione in attesa di tale chiarifica né dovrebbe cercare di riaprire i compromessi già raggiunti dal Consiglio che, in ogni caso, accolgono gli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura.

Conclusioni

Il processo di revisione del regolamento sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è già concluso benché il suo nuovo regolamento di attuazione (ex-574/72) non sia ancora finalizzato. E' quindi importante proseguire questa revisione annuale 2003 per garantire certezza del diritto ai regolamenti e assicurare una migliore tutela dei diritti delle persone interessate.

Il relatore ritiene che l'approvazione della presente raccomandazione per la seconda lettura, nella versione attuale, tuteli al meglio la posizione del Parlamento europeo e quella dei cittadini che contano sull'accessibilità alle prestazioni sociali quando si spostano all'interno dell'UE. Essa garantisce inoltre la certezza del diritto fino alla piena e completa entrata in vigore del nuovo regolamento e del suo regolamento di attuazione.

Il relatore ha quindi proposto in un nuovo paragrafo da inserire nella risoluzione legislativa della raccomandazione per la seconda lettura che il Parlamento sostenga la necessità di chiarezza del diritto e solleciti l'utilizzo di qualsiasi strumento giuridico di cui dispone la Commissione per ottenere questa chiarezza nel più breve tempo possibile. Questa modifica si riferisce implicitamente alla procedura di annullamento prevista dall'articolo 230 del trattato CE. L'uso delle procedure di violazione può essere abbastanza tortuoso e lungo e si ritiene che in questo caso si dovrebbe far ricorso alla procedura di annullamento, che richiede un unico passo.

In conclusione, il relatore ritiene che sia la Commissione che il Consiglio stiano prestando la massima attenzione per assicurare le misure più efficaci possibili volte a garantire l'esportabilità delle prestazioni alle persone disabili e alle loro famiglie. Una notevole gamma

di tali prestazioni è già stata reciprocamente riconosciuta dalla Commissione e dal Consiglio e le restanti cinque prestazioni ancora da determinare dovrebbero ulteriormente rafforzare i diritti sociali delle persone aventi diritto all'assistenza dei figli, all'indennità di disabilità e di accompagnamento in Finlandia, Svezia e nel Regno Unito. Il relatore condivide comunque l'opinione di quei membri della commissione per l'occupazione secondo i quali la Commissione e il Consiglio dovrebbero esaminare le modalità volte a migliorare ulteriormente la libera circolazione delle famiglie e dei disabili. Il problema dovrà essere affrontato nei prossimi Allegati al regolamento rivisto n. 1408/71.

PROCEDURA

Titolo	Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
Riferimenti	12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD)
Base giuridica	art. 251, par. 2 CE
Base regolamentare	art. 67
Prima lettura del PE – P[5]	11.3.2004 P5_TA(2004)0175
Proposta della Commissione	COM(2003)0468 – C5-0368/2003
Proposta modificata della Commissione	COM(2004)0314
Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune	18.11.2004
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 1.9.2003
Relatore(i) Nomina	Proinsias De Rossa 16.11.2004
Relatore(i) sostituito(i)	Marie-Hélène Gillig
Esame in commissione	2.12.2004 18.1.2005
Approvazione	18.1.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 30 contrari: 1 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnock, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Ottaviano Del Turco, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Jan Tadeusz Masiel, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Csaba Óry e Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Françoise Castex, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella e Yannick Vaugrenard
Deposito – A6	24.1.2005 A6-0003/2005